



COMUNE DI CALATABIANO  
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (int. n. 143 del 12.09.2012)

N. 825 del 18.09.2012

**OGGETTO:** concessione in comodato d'uso locali Centro Diurno Anziani. Determinazione a contrattare.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO CHE** la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 80 del 12.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni meglio descritte nello stesso atto, ha approvato:

- di concedere il Centro Diurno Anziani in comodato d'uso gratuito, per la durata di un anno e subordinatamente all'avvenuto finanziamento del progetto di gestione di un Centro Diurno per inserimento lavoratori per portatori di handicap residenti nel Distretto socio-sanitario n. 17, alla Cooperativa Sociale "INSIEME PER" Onlus, con sede in Giarre, via Forlanini, 3, P.I. 04086150879;
- di curare ogni adempimento gestionale occorrente per addivenire alla stipula del suddetto contratto di comodato d'uso, secondo il modello allegato quale atto di indirizzo.

**ATTESO** di dover dare esecuzione agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, adottando i consequenziali atti gestionali;

### SPECIFICATO CHE:

- ⇒ fine ed oggetto della concessione in comodato d'uso gratuito sono quelli contenuti nell'allegato schema di contratto;
- ⇒ le clausole contrattuali sono quelle di cui all'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito da stipulare con l'Ente Società Cooperativa Sociale "Insieme Per" Onlus;
- ⇒ forma del contratto è quella della scrittura privata non autenticata;

### VISTI:

- ⇒ l'art. 1803 e segg. del codice civile;
- ⇒ l'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito;
- ⇒ l'art. 56 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 30/2000;
- ⇒ La L.R. n. 23/98, di recepimento della L. n. 127/97, come modificata dalla L. n. 191/98;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa,

- di concedere in comodato d'uso gratuito, secondo le clausole dell'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la struttura "Centro Diurno degli Anziani", in Calatabiano, di proprietà di questo Comune (Comodante) all'Ente Società Cooperativa Sociale "Insieme Per" Onlus (Comodatario);
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr. ssa S. Di Bella)

*S. Di Bella*





Rep. scritture private non autenticate n. \_\_ del \_\_. \_\_. 2012

**COMUNE DI CALATABIANO**

**(PROVINCIA DI CATANIA)**

**OGGETTO:** Contratto di comodato d'uso gratuito della struttura "Centro Diurno degli Anziani".

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Calatabiano, nel Palazzo Municipale,

**TRA**

la dr.ssa \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità, giusta determinazione sindacale n. \_\_ del \_\_. \_\_. 2012, di \_\_\_\_\_ dell'Ente \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c. f. \_\_\_\_\_, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

**- Comodante -**

**ED**

il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ente \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c. f. \_\_\_\_\_ iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_ al n. \_\_\_\_\_

**- Comodatario -**

**SI CONVIENE E STIPULA:**





1 - L'Ente \_\_\_\_\_ (d'ora in poi chiamato Comodante) concede in comodato d'uso gratuito all'Ente \_\_\_\_\_ (d'ora in poi chiamato Comodatario), perché se ne serva, a norma della L.R. n. 22/86, per il seguente uso: inserimento lavorativo per Portatori di handicap residenti nel distretto socio-sanitario n. 17, la struttura Centro Diurno per Anziani, sita in Calatabiano, via Oberdan.

2 - Il Comodatario dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche necessarie, nonché l'idoneità all'utilizzo determinato dalle parti.

3 - Il Comodante si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinarlo per finalità non concordate tra le parti a seguito della stipula del presente contratto.

In caso contrario, il contratto sarà risolto *ipso jure* ed il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

4 - Il bene verrà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

5 - Il Comodatario è responsabile per ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile, i quali comporteranno la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il risarcimento del danno.

6 - La durata è fissata in un anno, con decorrenza dall'avvenuta concessione di finanziamento a seguito della partecipazione del Comodatario a bando del Gal Terre dell'Etna e della Valle dell'Alcantara o della Fondazione Sud. Pertanto, l'efficacia del presente contratto resta subordinata al verificarsi del-



la succitata condizione sospensiva.

Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, salva intervenuta proroga, non può più utilizzare il bene immobile messo a disposizione dal Comodante per le finalità concordate.

Se, però, durante il termine convenuto, sopravvenga un urgente ed imprevedibile bisogno al Comodante, questi potrà esigerne la restituzione immediata.

7 - Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

8 - Il Comodatario firmerà documento di riservatezza per tutte le persone di sua disponibilità che utilizzeranno il bene oggetto del presente accordo.

9 - Il Comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

10 - Le riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se effettuate con il consenso del Comodante, salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avven-





gano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

11 - Sono a carico del Comodatario le spese relative all'allacciamento di servizi telefonici e fax, di reti dati e di dotazioni informatiche, quali pc e stampanti da utilizzare per lo scopo indicato; nonché, quelle di pulizia, di fornitura di elettricità e di acqua, di riscaldamento e raffreddamento, di manutenzione del verde pubblico esterno ed ogni altra occorrente per l'utilizzo dei locali.

Restano a carico del Comodante le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

12 - Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa propria o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni.

Parimenti, il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

13 - Le spese di registrazione del presente atto ed ogni altra spesa per la stipula del contratto sono a carico del Comodatario.

14 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante.

15 - Il Comodatario si assume l'onere di garantire gratuitamente al Comodante presso il Centro:

- formazione ed addestramento per inserimento lavorativo in attività ar-



tigianali (florovivaistica, argilla, ceramica, confezionamento prodotti tipici locali) ed ulteriori azioni di orientamento al lavoro per n. 03 persone Disabili residenti nel territorio comunale;

- attività ricreativa diurna per tre ore giornaliere Anziani residenti nel territorio comunale da concordare con il Servizio Sociale del Comune;
- attività ricreativa serale per Anziani nei periodi delle festività più importanti dell'anno;
- pernottamento temporaneo per n. 2 (due) Soggetti Svantaggiati in situazione di emergenza da concordare con il Servizio Sociale del Comune;
- reclutamento di personale locale per il funzionamento del Centro Diurno;
- servizi successivi alla progettazione pur sempre connessi al servizio civile e gestione di tutte le attività connesse al progetto stesso, con il solo onere, da parte del Comodante, di devolvere in favore della scrivente, le somme corrisposte dalla Regione Siciliana per l'attività di formazione;
- manutenzione area a verde circostante al Centro Diurno medesimo.

16. – Le parti concordano che il Comodatario garantirà al Comodante la disponibilità dei locali concessi in comodato, con spese vive di gestione del Centro a carico del Comodatario (energia elettrica, pulizia, ecc.), per l'espletamento di attività pomeridiane inerenti al servizio di colonia estiva a favore dei minori, anche disabili; nonché, per attività ricreative organizzate, a favore di questi ultimi, nei periodi delle festività più importanti dell'anno.



17. - Le parti concordano, altresì, che, essendo l'edificio strategico e rilevante ai fini della protezione civile, in quanto sede alternativa C.O.C., ove necessari non possa essere sottratto a dette finalità e che, pertanto, ricorrendo queste ultime, esso debba rientrare nella disponibilità del Comodante.

18 - Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria.

19 - Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nello stesso, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

20 - A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMODANTE**

**IL COMODATARIO**

.....

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 9 e 12.

**IL COMODATARIO**

.....



